


Reforma e moderazione
di alcuni dei Capitoli sopre
le Tavole di Cassanoro e di
Malafatto confermate da
Cardinali Spirinola e Ghezzi
il 27 febbraio 1611 e 27 dicembre
1674/

gli antichi Statuti della Partecipanza
furono fusi dal 1671 approvati dal
Pontefice Sisto II e posse ~~ripor-~~
mati negli anni 1691 e 1694
riportarono la conferma dei
Cardinali Legati di Ferrara,
Spinola, Chigi e Idecalchi,
il quale ultimo per Josue Tonci
fissò sotto il nome di Immacolata
XI - Vennero anche confermati nel 1777
da Vincenzo Faccio di Ferrara, nel 1788 da Feliciano
delle Rovere, Caracciolo e Bolognesi, nel 1792 dal Fisco
D'Ugo d'Alfonso II comita Tivoli

Centro C. 4 Settembre 1921



R I F O R M A,

E MODERATIONE

D'alcuni de' Capitoli sopra le future Divisioni,
si di Casumaro, come di Malaffitto,
& a quelli aggiunte, e diminute.

O T T E N N U T A

DAL GENERAL CONSEGLIO
DELLA TERRA DI CENTO.

Con la confirmatione de i medesimi Capitoli dall' Eminentiss.
Sig. Cardinale SPINOLA, & appresso l'azione della Riforma
fudetta dall' Eminentiss. Principe Cardinale CHIGI

LEGATI DIGNISSIMI DI FERRARA

L'Anno 1611. adi 11. Novembre, e l'Anno 1674.
adi 22. Decembre.



IN BOLOGNA, M.D.CC.XIII.

Per li Peri. All' Angelo Custode. Con licenza de' Superiori.

J. Francesco Brogoli filius

Riforma, e moderatione d'alcuni de Capitoli per occasione delle future Divisioni si di Casumaro, come di Malaffitto.



I. Rima che nuna persona di qu'il grado, stato, e condizione voglia effe-re, ò sia, possi effere admessa alla participatione di detti Beni, ne d'alcuno di quelli al tempo delle future divisioni, ne d'alcuna di quelle, se non farà dell'i successori da quelli, quali nell'altre divisioni vogliono partecipare detti Beni, & farà habitanze continuo di detta Terra, ò sua guardia, dieci anni contati, cioè cinque anni concinui immediatè precedenti alle Divisioni, quali per l'avvenire si faranno di detti Beni respective, ed altri cinque anni continuo immediatè dopo le dette divisioni, sotto pena dell'echiuza, ipso fado, a quelli, che non havranno habito il quinquennio concinuo precedente immediatè alle divisioni, come sopra, e della perdita cù statim de i capi affiguerà a quelli che non habitaranno il quinquennio immediatè suffici-guente alle dette divisioni respettive, quelli desvolsero alla Communaria, ancorche passi in terro possidente, o ciò per levar l'occasione di abbandonar la Patria tubero beneficiari da ella.

E per assicurar maggiormente che ogn'uno de Participantis habbito il quinquennio suddetto precedente alle divisioni de detti Beni respective, si ordina, che s'affiggeano gli Editi, con intitular a ciascuno d'essi che debba darli in nota al Cancelliere di detta Molt' Illustr' Communaria per tutto il Mese de Giugno precedente detto quin-
quennio, col Nome, e Cognome, & Habitatione.

E per accertar finalmente, che doppo haver neso il capo non sarà alcuno esso il quin-
quennio precedente immediatè alle dette divisioni respettivamente, si com-manda espreflamente, che debba qualificare la detta habitatione col riportare in mano del detto Cancelliere la fede giurata dell'istessa sua habitatione, ò nella Terra, ò sua Guardia ogni anno sotto le pene già dette, fatto anche riferitione a gli ordinii dati sopra di ciò dall'Eminentiss. Imperiali già Legato il 2. Giugno 1650.

Intendendo, che quelli quali fossero fatti concinui, ò banditi per condannatione pecu-niaria, ò corporale, ch'essendo gratazi avanti la divisione, chiamati Quinternetti, s'in-tendano etioli dalla participatione de i detti beni ancorche fossero gratazi di quel me-desimo anno, ma se faranno gratazi prima di chindere detti Quinternetti siano in tal caso ammessi, ogni volta però, che tornieranno ad habitate in questa Terra, ò sua Guar-dia, e pagheranno le dovute gravezze.

E circa gli Originarii habitanti solamente in Ferrara, quelli dovranno partecipare i loro capi di Malaffitto, possedendo però beni immobili sopra quello di Cento, e pagando le sole gravezze, e s'intenda sico effere habitante nella Terra, ò sua Guardia, megli che harrà habitato con la maggior parte della sua Famiglia, e col fideicipo del-
le gravezze pagato.

Dovranno parimente effere ammessi alla participatione di detti beni tanto di Casumaro, quanto di Malaffitto quelli, che faranno fuori per causa di Studio.

*Eminentiss. & Reverendiss. D. Cardinalis Spinola Legato, &c. Consulit in persona Ferrarie
die 17. Novembris 1651.*

II. E Con dichiarazione ancora, che il figliuolo maschio nato dentro nove mesi, ò dieci al più, doppo la morte del Padre, sia admesso alla participatione medema, che faria toccata al Padre, che havesse habitato il residuo del tempo asegnando nel tempo delle Divisioni il capo al venire, qual capo ritorni poi alla Communaria, non nascendo vivo, ò nascendo femina, & per evitare le fraudi, tali Moglie del Padre defonen, fra giorni 15. doppo la morte del Marito, debba dare notizia alli Signori Consoli della sua

gravidanza , i quali prendano nota del suo nome , e cognome , & in quanti mesi si ritornerà gravida , come ancora al suo tempo debba dar conto della nascita di detto figliuolo , e il tutto poi si habbia a riferire al griffino Consiglio , che si farà .

Idee Emissarii. Consiglio ut supra .

III. **D**ichiarando ancora , che se bene alcuno de participanti , & descritti , o denominati alli Signori Affonti delle divisioni farà morto avant l'attual divisione fia nondimeno assegnata la sua porzione alli suoi heredi , purché non sia ferrato il Quinto-nestino solito a farsi in simili divisioni .
E perche l'esperienza ha mostrato , che il dar li Capi separatamente à ciascuno de fratelli divisi , e non separatamente à quelli , che vivono in communione , dandosene un solo frà tutti , e ciò qualis contrario alla disposizione dell Capitoli del 1611. ha portosito vari discordi , nascendone dalle finte , e simulate divisioni spargiuri in offesa del Grande Iddio , e pregiudici a quelli , che vivono in communione , e dalle vere , e sincere (secondo le quali li fratelli più per antefixa di pagliano ciascuno il suo capo , che per altro si sono divisi) hanno derivati pregiudici al Publico , non potendo li fratelli dirisi ben coltivar da tal divisione amoeche sincera indote ; Quando per togliere affatto l'occasione a spargiuri , e perche meglio s'intenda à coltivare il Territorio , s'ordina , che per l'avvenire si diano di detti beni tanto a ciascuno de fratelli participanti , che faranno dirisi , quanto ad ogn' uno de' fratelli , che viveranno in communione , non dovendo l'unione tra fratelli elser loro di pregiudicio , e bramando singolarmente questo Publico la pace frà tutti , e assilme tra fratelli , se volendo dichiarare d'inferiore condizione quel fratello , che rivivendo in communione cercano di godere la quiete , a gli altri che col dividersi eccitan discordie , rissse , e discorri.

Idee Emissarii. Consiglio ut supra .

IV. **T**em , & accioche meglio le fiducie le Terre di Casumaro , e Malaffito siano pianificate , che si trovano fogliar Capi nel tempo delle future divisioni in perpetuo debansi pagar a gl' immediati padroni di quel tempo nel modo , e secondo la tassa infracritta , ovvero ciascun loco in concedia avanti , che ne prendano l'annuale possesso , sotto pena à chi entrerà in possesso senza essere d'accordo di lire 25. da effigier summarialmente da Signori Consoli pro tempore , & applicarsi per la metà al Padrone del Capo , e l'altra metà alla R. C. stando sempre ferma la provigione foderata .

Idee Emissarii. D. Consiglio ut supra .

V. **P**rima per gli arbori sorti tanto da vesta , quamen da cavazzo fruitifesi , o non fruttiferi , vecchi , o novi fenza vite , che siano però piantati di tre anni avanti la divisione si paghiuno bolognini dieci l' anno , & con la vite allerata , & alta fino alla mità del cavazzo , bolognini quindici , e gli arbori dolci da vesta , o da cavazzo fenza vite Bolognini cinque , e con la vite Bolognini dieci ; Dichiarando però , che le piantate , che si faranno dalla pubblicatione de presenti Capitoli per l'avvenire debbano essere distanziate una dall'altra sì pertiche di larghezza .

Idee Emissarii. D. Consiglio ut supra .

VI. **E**ntra allevara la vite sotto pena di lire dieci , nè altra forte d'arbori fenza vite verdi , nè dolci , nè fioriti , se non per caufa di fabricare , o riparar Case in detti Capi , o per altra legittima caufa , con licenza però in serieto dei Signori Consoli pro tempore ; la quale non legli si possa dare , se non ditru' anni avanti la divisione .

Idem Emisitatis. D. Concedit, & placat ut supra.

VII. **I**Tem sopragli meglioamenti de gli edifici, che sono sopra li Capi, che andernano in ventura li è statuito, che si debbano pagare alli padroni di essi edifici, secondo l'Estima de gli Estimatori del Commune, e lo quello a cui sarà toccato il Capo fatto detta Casa non vorà, o non potrà comprare la Casa, fin obbligo il Padrone della Casa a pagarlo secondo l'Estima da gli Estimatori fudetti, purché detto Padrone della Casa non sia forzibiro, & inhabile de tenere, e possedere di questi beni, nel qual caso s'habba da porre detta Casa, e Capo all'incanto per dare a ciascuno quello farà giudicato da fudetti Estimatori, quando però le parti non siano intalate in concordia.

Idem Emisitatis. D. Concedit, & placat ut supra.

VIII. **I**Tem che à nessuno sia lecito alienare per alcun titolo, né affittare per lungo tempo, o avero poco in alcuna persona forzibiro, non habitante nella Terra di Cento, o suo Territorio, Capo alcuno, o parte di esso di Calzamaro, e di Malaffito, sotto pena di lire 25. per ciascuna solsa, e per ciascun Capo o parte di Capo, che sarà alienato, oero affittato, & etia alienazione, o locatione fin nulla ipso jure, e ciascuno, che essi alienari, o affittari colui in che farà alienato, oero a cui sarà affittato, s'intenda ipso facio, & jure, esser incerto nella suddetta pena, applicata alla Reverenda Camera, e chi accuserà, oero denuncerà, farà la condannazione, guadagni il quarto della condannatione, e farà l'accusa, oero denuncia, e prorata, li Consoli pro tempore debbano con ogni eferita sforzare, mediante il braccio del Sig. Governatore pro tempore, colui in che farà alienato, oero affittato vendere, oero affittare ad alcuno habitante in detta Terra, oero guardia tutto quello che havrà comprato, oero tolto ad affitto sotto la medesima pena, da effigierli da detti Signori Consoli, e da applicarsi ut supra, e poi sluzzare il lavoramento de dette Terre alienate, oero affittate a ripondere de' fratti a chi comprerà, oero pigliara ad affitto dette Terre, o maniera che per non accade a finiti nessuno, pervenire alle mani de fudibri, e non trovandoli chi compri, o tolga ad affitto, debba far rispondere de fratti al Egitore della Comunita sotto quella medesima pena d'applicarli come di sopra, & i Signori Consoli pro tempore debbano procedere contro li contrafacenti, e circa li forzibiri, che non havranno habitato dieci anni continuati, che voranno comprare di detti beni, debbano prima haver licenza dal general Consiglio in istato.

Prefatar Emisitatis. D. Concedit ut supra.

IX. **I**Tem occorrendo, che alcuno in fraude delle predette provisioni tenesse secrete mente, oero palefamente alcune Terre, o Casse in nome de' Forzibiri non habitanti, e senza licenza, ut supra, oero gli rispondesse de fratti, orgo dell'affitto, ca di ipso fatto in detta pena da applicarli come sopra, & se gli proceda ut supra, sia nondimeno lecito a gli huomini della Pieve comprare, e pigliare ad affitto delle fudette Terre di Malaffito, secondo il solito, purché sia erito a gli huomini di Cento comprare, e pigliare ad affitto delle Terre di Malaffito della Pieve, come per il passato sempre è stato lecito, e si osserva sino al presente.

Prefatus Emisitatis. D. Concedit ut supra.

X. **D**ichiarando che gli Ebrei di Cento, & habitanti in Cento non possono in modo alcuno comprare, nè far comprare, ne gigliare ad affitto, ne far pigliare per modo alcuno parte alcuna di detto terreno di Calzamaro, &c. & havendone comprato, o fatto comprare, o pigliato ad affitto, o fatto pigliare, come di sopra, tutto lo debba non vendere veramente, & non con fraude; altrimenti contrafaccendo, li detti Capi, o parte di quelli, che havranno comprato, come di sopra, oero in appariati, siano applicati per li due terzi alla Comunita, & per un terzo in denaro all'accusatore, qual farà tenuto secreto, e tal Compea, Locazione, o Incapparazione fin nulla, ipso jure, &

& volendoli que' tali , che gli havranno venduti , & in altro modo contratti li detti Ebesi siano obligati restituire detto terreno a que' tali per quel medemo prezzo , che l' invranno comprato , ovvero condotto , ut fugra , e quello per conservazione delle ragioni dell' Infrumento di detto Terreno di Cafumaro .

Idem Emissarii , Comedit , & Mandavit ut supra .

XI. **E**pis che venendo alcuno il capo , che li sia per toccare alla futura divisione si debba poi estimare ne' tempi delle divisioni da gli Edificatori da eleggersi dal Consiglio a quell' effetto , & il Compratore debba supplicare all' intiero montare del capo , se havrà pagato minor prezzo , come anche il Venditore farà tenuto restituire quel più , che haveste havuto per detto capo , nè voglia patto fatto in contrario dalle parti .

Prefatis Emissarii . D. Comedit , & Statuit ut supra .

XII. **I**Tem , che al tempo della divisione delle suddette Terre , una Casa etiam con la teggia , over senile non si possa dividere ad effetto per haver due capi , ovvero più , ma qualunque Casa comprendendo la teggia se gli habbia a confignare un solo capo .

Idem Emissarii . D. Comedit , & Statuit ut supra .

*Venita
Cafe*
HAvendo il general Consiglio , promesso dalle notizie recatele espressamente imballo il provvedere a gli abusi , e difordimi , che fagiano circa dei fabrisse , vendere , e permettare in danno de' partecipanti le Cafe ; perciò fatta unitamente riferimento all' importanza dell' affare , si è in fine preso l' expediente che segue . Per ovviare alle false vendite , e permutate iuste da quelli , che hanno più Cafe si in Cafumaro , come in Malaffitto , e fingono di vendere , e permettere le dette Cafe di Cafumaro , in quelle di Malaffitto , & e converso , & osservano solamēte , tal permuta , e vendita fino che ciascuno di essi vi prendano loro il capo , e poi refundano detta vendita , & le annullassero . E se qualcuno di essi uscirà solo alle proprie , il che ridonda in gravissimo pregiudizio , e danni , e costi , e perciò glieli an rentura .

Parimenti esentosi fabricato molte Cafe dalla Divisione paliata in quā sopra li migliori terreni , quali per lo più sono quelli , che si vendono , e permettono finitamente con fatti giuramenti , li danno notabile de' partecipanti come sopra , nè potendosi per qualsi voglia provisioone , e diligēce uscir trovare tali vendite , e permette false , si determina con quella regola generale , che per l' avvenire non si alienegano capo a qual si voglia Casa nuova , sia di chi esser si voglia , benché fatta con licenza del generale Consiglio , e pagata li soliti Scudi quattro per la potta , quando quella , o quelle non siano fatte sebeicate vendi anni precedenti alle divisioni , ma vadmo in ventura , come faranno , se non vi fossero le dette Cafe .

Dichiarando , che se faranno molti Fraselli quali habbiamo più Cafe non fabricare per lo spazio degli anni venti anni , siano ammessi alla partecipazione delle dette capi fatti delle mede ne Cafe , non obstante la regola generale affiancata di sopra , quando però habbano il Padre , che sia morto , chiuso il Quanternetto , o entro li cinque anni prossimi alle divisioni seppettivamente .

Dovranno in tanto obiettare in perpetuo nell' altre Cafe , che si fabricaranno con detta licenza , e pagamento , come sopra , la regola generale fudetta , e questo per levar tante colazioni , spargimenti , e simulazioni , false permutate , vendite finti , e tanti altri pregiudizi , in danno de' poveri partecipanti , a quali havendo più volte fatta opportuna , e ben matura reflexione il Consiglio , sia resoluto di depurare la prefesta Congregatione , con facoltà piena , e libera di provvedersi , come ha presto l' istesso di fare con la riforma dell' adieciō , e corrente Capitolo , con la regola generale opportuna ; Restando però sempre fermo all' istesso Consiglio il Jus , e facoltà di concedere simili licenze di fabricar Cafe sopra denti beni ; e benché dalle conceisse fin qui se siano infiotti tanti abusi , e pregiudizi , egli però ha havuto misa , & intentione di concederle a quelli similmente , che havranno fabricato sopra il proprio capo soccatoli alla divisione paliata , e non altrimenti .

Dichiara

Dichiara inoltre questa Congregazione, che alle
Fabricate come sopra, habbano fatto il suo capo, ma
non almeno precedenti alle divisioni, con licenza de
solita posta, e la Casa sia almeno fai tavole, e botte,
non adempire, etiam in minima parte, li capi so-
requisiti raduno in ventura, come se non vi fosse
na di quelle provate con giuramento, per il qua-
le esser state dette Case fabricate sopra del capo
in ventura.

Determina in oltre, che succedendo permute vere
venti anni precedenti a dette permute, o siano fatti
come sopra, habbano il suo effetto, come solito
debbono essere approvate dal general Consiglio, ore
concessione quei partecipanti da quali venduto il pro-
li effetti vi havessero fabricata la Casa, quale dovrà
che saranno venti anni che si fabbrica, essendo

Mi perche le Case sia' hora erette, e fabricate fanno
capo dell'altra, però a fine di remediarne e a tal'indoe
terminazione in quella proposta fatta più volte
Casa debba esser distante dall'altra Casa quindici
altrimenti il capo forgetto vado in resurre.

Succedendo ancora un'altra difordine di frequen-
tato ad una Casa si porta sua posta al sillicitio
molte volte fin, e diffinitioni; Per ovviare il
supposto le Case si debbano comprendere nella
una pertinenza, come Ara, Pozzo, Forno, T
che pericolo almeno da' quelli iniqui intendem
che i locati e i quali verranno in guare il suo
liche raglano in ventura.

S'aggiunge a gli altri peggiori in danno de' partecipanti ancor questo non meno di quel-
lo indigo di positione, &c è che alcuni Patroni delle
disciolti certa porzione di terreno, facendoseli alleggerire
più pezzi; per rimovendone
quei siano simili pregiudizi, la presente congrega-
zione. Che li medesimi Patroni debbano prendere il capo fatto la loro Casa contumaciam-
ente, e non per fatto, in modo, che non possino passare da un morello, ad un'altro, se
no per supplimento del capo, o quando hanno in fine del morello, come se anche poi
finopigliare il capo nel medesimo morello in più pezzi, ricavando quel terreno li toc-
carebbe, e volendolo a loro elezione, le sia però lecito eleggerli il principio nel pigiar
dico capo, etiam nell'altro morello, faltando la frada, purché nel morello proprio
gli enghi dal Agrimensoro allegnato tanto terreno, quanto capisse la Casa, e sue per-
tinenze, come Ara, Pozzo, e Forno, &c sopra esplose, quando queste non fossero
nell'albero morello, per esser la Casa nel fine dello stesso morello, che all'hoce gli si dia
il compimento nel legiente morello.

XIV. E che volendo alcuna persona nelli cinque anni precedenti prossimi alle future di-
visioni de' detti beni, o d'alcuna di quelle, vendere, alienare, obligare, o far parto, o
possessioane di vendere ad alcuna persona cosa alcuna posta in qual si voglia de' detti
beni, o alcuno di quelli, che tal venditione, obligazione, e promissione, e non possi-
ta, se prima il venditore, e compratore non havranno ottenuto licenza dal general
Consiglio col partito, & all' hora havranno giurato ad Sancta Dei Evangelia in mani
Propri, scitis Scripturam, tal venditione, obligazione, e promissione, effici ienza fraude,
e malitiae, e con intentioane di non commettere insulazione, e che contra facendosi
tal venditione, obligazione, e promissione, s'intendrà effici nulla, e simulata, ancor
ch'essere facta con publico Instrumento, e col giuramento, quale in tal caso s'intende
effici interposto fraudolentemente, e per forza, e pauro, e costringo così il venditore
come il compratore in pena di lire venticinque d'applicarsi alla Reverenda
Camera.

quelli Patroni, ch' se le sono fai-
happeno fatti per cinque an-
ni general Consiglio fudento, pagata la
posta, & haletto, quali condizione
esse, e che havranno li fudenti
etate, e che havranno per li Patroni
mento, e che prove concludensi
come sopra, altrimenti vadino

sopra dette Case fabricate per
de anni precedenti le divisioni
de' detti cinque anni fabricate
sia pure fanno peivi della detta
case coccaroli, e doppi prefe-
sio che stessa andare in ventura fino
vera coluzione.

nnero, che l'una occupa il ca-
so approva, e conferma la de-
ciso, cioè che in avvenire una
mezzo di misura di questa terra,

Agrimensoro nell'affiancare il
detto qual' abufo ne intorborgo
abilitate che nell'affiancare li
terre Casa dall'Agrimensoro le
valle libando anche lontani
delle sottoseprie, e che non
si concede la prelazione a q-

XV. Per maggiormente evitare
tai vendette tornera dopo
ta similitudine, non molestando resan
che il Capo, e Caſa la deuolu-

XVI. Havendo la moltitudine del
Malaffito ſu' etti contro la termi-

glia, e conſervazione iſchia de
valivo, proſecto lo Signori Comuni-

gati Parroci le committitioni per
del Conſeglio, e conſervatione

a dovere ottuare le fuerte For-
que, oltre l'ejfetta conſervatione

ligenientemente leue, e ponderate
intellatia de partecipanti affi negleſio, & meſeguito, ha dato nuovo, ed efficace

impulſo alla fiedia Congregati di alſitudinare ordinare, e comandare, come h-

decreto, che brevissime ſi proceda all'eſecutione delle penne prefte delle

Scudi cinque, oltre l'ocuſamente farla a loro proprie iſpeſe, e che per l'avvenire non

fia lecite a chi ſi ſia ſotto qual spilla preſerbit, queſto, è calore, di carar buche nelle

fodori beni per far pietre, coppe, uaria ſimile materia, né meno Fornaci di forte al-

cuna, fatto la medemda pena, la licenza del general Conſeglio, e quella non la po-

fu dare né meno fe non per hoc, qualche Caſa, o rifarcirla, ricondo tenuti quelli,

che ſupplicaranno tal brevità dire ad Sancta Dei Evangelia in manu del Caſer-

Rige di quanto ſi ha, di cui ſi ſi medettoni pietre, coppe, o altro, fatto per la detta

pena fine; e calo chele ha conſecro tā licenza (qua-

maggioſſo danni, e pregiudici, che potrebbero pullulare) ſi debba ſolo fare, e chiavare

la oua, over Fornaci nel capo della Caſa, e larga folmento via pertica in croce, non in altra forma; dichiarando, che quando ſi dice della buca ſi intende, che quella

medemda debba elſere la Fornaci; Incarcando poi ſubito quelli a quali farà ſuia co-

celia detta licenza di ferrare, e tenare, o far furare la medemda buca, e Fornaci re-

mine di un Meſe doppo la conta, e ridurla in flato lavorativo, come prima, e ciò foſſe

le penne medemda, e dichiarato, oltre all'arbitrio a Signori Confoli pro tempore, e per-

deſa della robba che li trovata conta.

XVII. Item, che fe nel tempo, o inanzi, o doppo il tempo delle future diviſioni d' deti

regimenti, che ſi faranno referentemente fecondo la detta capitulazione, fara alzaro

fratelli ſuo, o coniuge, o figlia elſere, o ſia, che ardiſſa di fare ingiuria alieni di

parole, o di facci, o minacci, uno deſi huomini del Conſeglio per traverſiechi-
to delle dette diviſioni, e per caſa delle dette capitulazioni, rafchi in pena di veneno que-

Scudi d'oro d' appartenir alla Reuenda Camera, e di tre tratti di Corda, quali s'abbi-
no da dare in publico, ecc.

Ideas Eboracensis. D. Gouard & Juſter se ſupra.

P Rofita decem, & leperum capiſſia, fīe decretū conceruentia diuīſionis, ac alla ejus
bona Cagliari, & Malaffito Terra Canti, concordimus approbamus, & conti-
muo, & ab omnibus de eorum ad unguem obſeruantur jubemus. Fornaci in Castro de
pericula deſcra ſepulchro Menſis horumq[ue] 1612.

HORATIUS CARD. LEGATUS.

Inſcriptum
24. Decembris 1614.
SIGISMUNDUS CARD. CHISIUS LEC

F. D. Pacho Carmona Cleric. Pro. S. Pauli, & in Metropolit. Paſſo, pro Eboracensi, & Romani. D. I.
Cardinali Jacob Barone pagano Archibishopio Bonum, & T. R. L. France.
Reimpaginatus Pro. General. S. Offic. Bonum.

Cognac 10 Xbre 1653
Dico per hoc certifico
A. de Chiesi

RIFORMA E MODERAZIONE

DI ALCUNI DE' CAPITOLI

SOPRA LE FUTURE DIVISIONI

Si di Casumaro, come di Malassitto

ED A QUELLI AGGIUNTE E DIMINUTE

OTTENUTA

DAL GENERALE CONSIGLIO

DELLA TERRA DI CENTO

Con la confirmatione dei medesimi Capitoli
dall'Eminentissimo Signor Cardinale SPINOLA,
ed approvazione della Riforma suddetta
dall'Eminentissimo Principe Sig. Cardinale CHICI

LEGATI DEGNISSIMI DI FERRARA

L' Anno 1611. addì 11. Novembre, e l' Anno 1674. addì 22. Decembre.



IN BOLOGNA 1713. ed IN CENTO 1854.

Con licenza de' Superiori.

RIFORMA E MODERAZIONE

Di alcuni de' Capitoli sopra le future Divisioni SI DI CASUMARO COME DI MALAFFITTO

I. Prima che niana persona di qual grado, stato, e condizione voglia essere, o sia, possi essere ammessa alla partecipazione di detti Beni, nè d'alcuno di quelli al tempo delle future divisioni, nè d'alcuna di quelle, se non sarà dell'descendenti da quelli, quali nelle altre divisioni vogliono partecipare detti Beni, e sarà abitante continuo di detta Terra, o sua guardia, dieci anni continuati, cioè cinque anni continuati immediate precedenti alle Divisioni, quali per l'avvenire si faranno di detti Beni respective, ed altri cinque anni continui immediati dopo le dette Divisioni, sotto pena dell'esclusiva, ipso facto, a quelli, che non avranno abitato il quinquennio continuo precedente immediato alle Divisioni, come sopra, e della perdita co' statuti dei Capi assignati a quelli che non abiteranno il quinquennio immediato successivo alle dette Divisioni respective, quelli derivativo alla Comunità, anco'ché passi in terzo possessore, e ciò per levar l'occasione di abbandonar la Patria schiato beneficiari da essa.

E per assicurare maggiormente che ogn' uno de' Partecipanti abbia abitato il quinquennio subdotto precedente alle Divisioni de' detti Beni respective, si ordina, che s'affiggano gli Editti, con incisare a ciascuno di essi che debba darsi in nota al Cancelliere di detta Molta Illustrissima Comunità per tutto il Mese di Gennaio precedente detto quinquennio, col Nome, e Cognome, ed abitazione.

E per accettar similmente, che dopo aver preso il capo non parta alcuno entro il quinquennio continuo immediato successivo alle dette Divisioni rispettivamente, si comanda espressamente, che debba giustificare la detta abitazione col riportare in mano del detto Cancelliere la fede giurata dell'istessa sua abitazione, o nella Terra, o sua Guardia egli anno sotto le penne già dette, fatto anche riflessione agli odiari dati sopra di ciò dall'Eminenissimo Imperiali già Legge li a Giugno 1659.

Intendendo, che quelli quali fossero stati costumati, o banditi per condannazione pecunaria, o corporale, ch'essendo gratici evani la Divisione, chiamati li Quinternetti, s'intendano esclusi dalla partecipazione degli detti beni ancorchè fossero gratici di quel medesimo anno, ma se saranno gratici prima di chiudere detti Quinternetti siano in tal caso assesi, ogni volta però, che tornassero ad abitare in questa Terra, o sua Guardia, e pagheranno le dovute graverze.

E circa gli Originari abitanti solamente in Ferrara, questi dovranno partecipare i loco esigui di Malaffitto, possedendo però beni immobili sopra questo di Cento, e pagando le solite graverze, e s'intenda anco' essere abitante nella Terra, o sua Guardia, quegli che sarà abitato con la maggior parte della sua Famiglia, e col subdotto peso delle graverze pagato.

Dovranno pasinente essere ammessi alla partecipazione di detti beni tanto di Casumaro quanto di Malaffitto quelli, che saranno fuori per causa di Studio.

*Eminentiss. et Reverendiss. D. Cardinalis Spinola Legatus, ec. Concedit ut petitur Ferrarie
die 17 Novembris 1611.*

II. E con dichiarazione ancora, che il figliuolo maschio nato destra nove mesi, o dieci al più, dopo la morte del Padre, sia ammesso alla partecipazione medesima, che sarà toccata al Padre, che avesse abitato il residuo del tempo, assegnando nel tempo delle Divisioni il capo al ventre, qual capo ritorni poi alla Comunità, non nascendo vivo, o nascendo femmina, ec. per evitare le fraudi, tal Moglie del Padre defunto, fra giorni 15 dopo la morte del Marito, debba dare notizia alli Signori Consoli della sua gravidanza, i quali prendano nota del suo nome, e cognome, ec. in quanti mesi si ritrova gravida, come ancora a suo tempo debba dar conto della nascita di detto figliuolo, e il tutto poi si abbia a riferire al primo Consiglio, che si farà.

Idee Eminentiss. Concedit ut supra.

III. Dichiaraudo ancora, che sebbene alcuno de' partecipanti, ec. deserti o denunciati alli Signori Assunti delle Divisioni sarà morto avanti l' attuale Divisione sia nondimeno assegnata la sua porzione alli suoi eredi, purchè non sia serrato il Quistermetto solito a farsi in simili Divisioni.

E perchè l' esperienza ha mostrato, che il dar li Capi separamente a ciascuno dei fratelli divisi, e non separatamente a quelli, che vivono in comunione, dandone un solo frumento, e ciò quasi contrario alla disposizione degli Capitoli del 1611 lo pensoio vari dissemini, nascondere dalle fiere, e similane divisioni spergiuri in offesa del Grande Idio, e pregiudizi a quelli, che vivono in comunione, e dalle vere, e siccere (secondo le quali li fratelli più per ansietà di pigliare ciascuno il suo capo, che per altro si sono divisi) hanno derivati pregiudizi ai Pubblici, non potendo li fratelli divisi ben coltivare le Campagne come fanno uniti, ed in comunione, oltre alle risse, discordie, litigi da tal divisione ancorachè sincere intorti, quindi per togliere affatto l' occasione a spergiuri, e perchè meglio s' attenda a coltivare il Territorio, s' ordina, che per l' avvenire si diano denti beni tanto a ciascuno dei fratelli partecipanti, che saranno divisi, quanto ad ogn' uso de' fratelli, che vivranno in comunione, non dovranno l' unione tra fratelli esser loco di pregiudizio, e bramando singolarmente questo Pubblico la pace fra tutti, e massime tra fratelli, non volendo dichiarare d' inferiore condizione quei fratelli, che vivendo in comunione cercano di godere la quiete, a gli altri che col dividensi eccitano discordie, risse e discensioni.

Idee Eminentiss. Concedit ut supra.

IV. Item, ed accioeche meglio le suddette Terre di Casinoro, e Malaffito siano piantate d' arbori, e viti, facia la Divisione di dette Terre, si è statuito, che tutti gli arbori, e viti, che si trovano sopra i Capi nel tempo delle future Divisioni in perpetuo debbansi pagare agli immediati padroni di quel tempo nel modo, e secondo la tassa inflisserita, ovvero esser con essi loro in concessione avanti, che ne prendano l' attuale possesso, sotto pena a chi esserà in possesso senza essere d' accordo di Lire 25 da esigendi sommariamenete dai Signori Consoli pro tempore, ed applicarsi per la megl al Padrone del Capo, e l' altra metà alla R. C. stando sempre ferma la provvidenza suddetta.

Idem Eminentiss: D. Concedit ut supra.

V. **P**resa per gli arbori fusi tanto da vecchi, quanto da cavazzo fruttiferi, o non fruttiferi, vecchi, o nuovi senza vite, che sieno però piantati di tre anni avanti la Divisione si paghino Bolognini dieci l' anno, e con la vite allevata, e alta fino alla misura del cavazzo Bolognini quindici, e gli arbori dolci da vena, o da cavazzo senza vite Bolognini cinque, e con la vite Bolognini dieci; dichiarando però, che le piantate, che si faranno dalla pubblicazione de' presenti Capitoli per l' avvenire debbano essere distanziate l' una dall' altra sei peniche di larghezza.

Idem Eminentiss: D. Concedit ut supra.

VI. **E**d di più si è statuito, che non si possi tagliar arbori verdi di seete alcuna dove si trova allevata la vite sotto pena di Lire 10, né altra sorte d' arbori senza vite verdi, né doldi, né forti, se non per causa di fabbricare, o riparar Case in detti Capi, o per altra legittima causa, con licenza però in iscritto dei Signori Consoli pro tempore; la quale non sa gli posse dare, se non di tre anni avanti la Divisione.

Idem Eminentiss: D. Concedit, ed mandat ut supra.

VII. **I**tem sopra gli meglioramenti degli edifici, che sono sopra li Capi, che andaranno in ventura si è statuito, che si debbano pagare alli padroni di essi edifici, secondo l' Escima degli Estimatori del Comune, e se quello a cui sarà toccato il Capo sotto detta Casa non vorrà, o non potrà comprar la Casa, sia obbligato il Padrone della Casa a pagarglielo secondo l' Escima degli Estimatori suddetti, purchè detto Padrone della Casa non sia fecciero ed inabile di tenere, o possedere di questi beni, nel qual caso s' abbia da porre detta Casa, e Capo all' insieme per dare a ciascuno quello sarà giudicato da suddetti Estimatori, quando però le parti non siano fra loro in concordia.

Idem Eminentiss: D. Concedit, ed decernit ut supra.

VIII. **I**tem, che a nessuno sia legito alienare per alcun titolo, né affittare per lungo tempo ovvero per poco in alcuna persona forestiera, non abitante nella Terra di Cesio, o suo Tenimento, Capo alcuno, o parte di esso di Cannase, e di Malafitto, sotto pena di Lire 25 per ciascuna volta, o per ciascun Capo, o parte di Capo, che sarà alienato ovvero affittato ed essa alienazione, o locazione sia nella Ipsi jure, e ciascuno, che così alienerà, o affinerà come colui in che sarà alienato, ovvero a cui sarà affittato, s' intenda ipso facto, ed jarre, esser incorso nella suddetta pena, applicata alla Reverenda Camera, e chi accuserà, ovvero denuncerà, fatta la condannazione, guadagni il quarto della condannazione, e fatta l' accusa, ovvero denuncia, e prorsa, li Consoli pro tempore debbano con ogni celerità esforzare, mediante il braccio del Sig. Governatore pro tempore, colui in che sarà alienato, ovvero affittato vendere, ovvero affittare ad alcuno abitante in detta Terra, ovvero guardia tutto quello che avrà comprato, ovvero tolto ad affitto sotto la medesima pena, da esiggersi da detti Consoli, e da applicarsi ut supra, e poi esforzare il lavoratore di dette Terre alienate, ovvero affittate a rispedire dei frutti a chi comprerà, ovvero piglierà ad affitto det-

te Terre, di maniera, che per ness modo li frutti possano pervenire alle mani di forestieri e non trovandosi chi compri, o tolga ad affitto, debba far rispondere dei frutti all' Executore della Comunità sotto quella medesima pena d'applicarsi come di sopra, ed i Signori Consoli per tempore debbano procedere contro li contraffacciensi, e circa li forestieri, che non avranno abitato dieci anni contigi, che vorranno comprare di detti beni, debbano prima aver licenza dal general Consiglio in iscritto.

Prefatus Eminentiss: D. Concedit ut supra.

IX. Item occorrendo, che alcuno in fraude delle predette provvisioni tenesse secretamente, ovvero palesemente alcuna Terra, o Cose in nome de' Forestieri non abitanti, e senza licenza, ut supra, ovvero gli rispondesse dei frutti, ovvero dell'affitto, cadi ipso facto in detta pena da applicarsi come sopra, e se gli proceda ut supra; sia assidemmo lecito a gli uomini della Pièce comprare, e pigliare ad affitto delle suddette Terre di Malaffito secondo il solito, purchè sia lecito a gli uomini di Cento comprare, e pigliare ad affitto delle Terre di Malaffito della Pièce, come per il passato sempre è stato lecito, e si osterva sino al presente.

Prefatus Eminentiss: D. Concedit ut supra.

X. Dichiarendo che gli Ebrei di Cento, e abitanti in Centro non possono in modo alcuno comprare, né far comprare, né pigliar ad affitto, né far pigliare per modo alcuno parte alcuna di detto terreno di Casumarro, ec. ed ascendente comprato, o fatto comprare, o pigliato ad affitto, o fatto pigliare, come di sopra, tutto lo debbano vendere veramente, e non con fraude; altrimenti contraffacendo, li detti Capi, o parte di quelli, che avranno comprato, come di sopra, ovvero incaricati, siano applicati per li due terzi alla Comunità, e per un terzo in denaro all'accusatore, qual sarà tenuto secreto, e tal Compra, Locazione, o Incaricazione sia nulla, ipso jure, e volendoli quei tali, che gli stanno venduti, o in altro modo conservati li detti Ebrei siano obbligati restituire dette terre a que' tali per quel medesimo prezzo, che l'avranno comprate, ovvero condotto, ut supra, e questo per conservazione delle regioni dell'Ieronimo dell' Investitura di detto Terreno di Casumarro.

Idem Eminentiss: Concedit, et Mandavit ut supra.

XI. È più che rendendo alcuno il capo, che li sia per toccare alla futura Divisione si debba poi estimare ne' tempi delle Divisioni dagli Estimatori da eleggersi dal Consiglio a questi' effetto, ed il Compratore debba supplicare all' intero montare del Capo, se avrà pagato minore prezzo, come anche il Venditore sarà tenuto restituire quel più, che avesse avuto per detto capo, ne raglia patto fatto in contrario delle parti.

Prefatus Eminentiss: D. Concedit, ed Statuit ut supra.

XII. Item, che al tempo della Divisione delle suddette Terre, una Casa etiam con la teggia, over fensile non si possa dividere ad effetto per aver due capi, ovvero più, ma qualunque Casa comprendendo la teggia se gli abbia a consegnare un solo Capo.

XIII. Havendo il general Consiglio, promesso dalle notizie recatole espressamente imposto il provvedere agli abusi, e diordini, che seguono circa del fabbricare, vendere e permettere in danno de' partecipanti le Case; perciò fatta unitamente riflessione all' importanza dell' affare, si è in fine preso l' expediente che segue.

Per ovviare alle false vendite, e permute fatte da quelli, che hanno più Case si in Casunaro, come in Malaffito, e fingono di vendere, e persistare le dette Case di Casunaro, in quelle di Malaffito, ed a converso, ed osservano solamente, tal pensiero, e vendita sino che ciascuno di essi vi prendano sotto il capo, e poi rescindano dette vendite, e permute, o le annullano, ritornando quasi subito, ega' uno alle proprie, il che ridonda in gravissimo pregiudizio, e danno dei partecipanti che pigliano in ventura.

Partimenti esendoni fabbricato molte Case dalla Divisione passata in qua sopra li migliori terreni, quali per lo più sono quelli, che si vendono, e permettono fintamente con falsi giuramenti, in danno notabilissimi dei partecipanti come sopra, né potendosi per qual si voglia provvazione, e diligenza usare trovare tali vendite, e permute false, si determina con questa regola generale, che per l' avvenire non sia assegnato capo a qual si voglia Casa nuova, sia di chi esser si voglia, benchè fara con licenza del generale Consiglio, e pagasi li soliti Scudi quanto per la posta, quando quella, o quelle non siano state fabbricate venti anni precedenti alla divisione, ma vadino in ventura, come faranno, se non vi fossero le dette Case.

Dichiarando, che se saranno molti Fratelli quali abbiano più Case non fabbricate per lo spazio degli anni venti anni, siano ammessi alla partecipazione degli altri Capi sotto della medesima Case, non ostante la regola generale assegnata di sopra, quando però abbiano il Padre, che sia morto, chiese il Quintieretto, o entro li cinque anni pessimi alle divisioni respettivamente.

Dovrassi intanto osservare in perpetuo nelle altre Case, che si fabbicheranno con detta licenza, e pagamento, come sopra, la regola generale addotta, e questo per levar tante collissioni, spiegioni, e similiazioni, false permute, vendite finte, e tanti altri pregiudizi, in danno de' poverti Partecipanti, a' quali avendo più volte fatta opportuna, e ben materna riflessione il Consiglio, ha risoluto di deputare in presente Congregazione, con facoltà piena, e libera di provvedervi, come ha preteso l' istessa di fare con la riforma dell' addotto, e corrente Capitolo, con la regola generale opportuna; restando però sempre fermo all' istesso Consiglio il Jus, e facoltà di conceder simil licenza di fabbricar Casas sopra desti beni; e benchè dalle concerne sin qui ne siano inosciuti tanti abusi, e pregiudizi, egli però ha avuto misa, ed intenzione di concederle a quelli similmente, che avranno fabbricato sopra il proprio capo toccatogli alla divisione passata, e non altrimenti.

Dichiara insoltre questa Congregazione, che alle Casas di quelli Padroni, che se le sono fabbricate come sopra, sia assegnato il suo capo, mentre l' abbiano fabbricato per cinque anni almeno precedenti alle divisioni, con licenza del general Consiglio addotta, pagata la solita posta, e la Casa sia almeno sei tavole, e ben forte, ed abitabile, quali condizioni non adempite, esser la minima parte, li capi sotto di esse, che non avranno li soddisfatti requisiti vadino in ventura, come se non vi fossero le dette Case; dormano però li Padroni di quelle provare con giuramento, per il quinteretto, ed altre prove conciludenti esser state dette Case fabbricate sopra del capo toccatogli come sopra, altrimenti vadino in ventura.

Determina in oltre, che succedendo permute vere, e reali sopra dette Case fabbricate per venti anni precedenti a dette permute, o siano fatte di cinque anni precedenti le divisioni come sopra, abbiano il suo effetto, come essendo fuori degli detti cinque anni fabbricate debbano essere approvate dal general Consiglio; sedinodo pure siano privi della detta concessione quei partecipasti i quali venduto il proprio capo toccaagli, e dappoi preso in affitto vi avessero fabbricata la Casa, quale dovel col capo stesso andare in ventura sino a che saranno venti anni che sia fabbricata; essendo questa vera collusione.

Ma perchè le Case sia' ora erette, e fabbricate sono tante in numero, che l'una occupa il capo dell'altra, però a fine di rimediare a tale inconveniente, si approssi, e conferma la determinazione in questo proposito fatta più volte dal Consiglio, cioè che in avvenire una Casa debba esser distante dall'altra Casa quindici pertiche almeno di misura di questa terra, altrimenti il capo soggetto veda in ventura.

Succedendo ancora un altro disordine di frequente, che l'Agrimensore nell'assegnare il capo ad una Casa si porta sin sotto allo stillicidio dell'altra, del qual abuso se insorgono molte volte liui, e dissensioni; per ovviare il medesimo si stabilisce che nell'assegnare li capi sotto le Case si debbano comprendere nella misura di essa Casa dall'Agrimensore le loro pertinenze, come Ara, Pozzo, Forno, Teggia, e Fenile, stando anche lontani due pertiche almeno dall' stillicidi, intendendo sempre delle Case capaci e che non vengano in ventura, alle quali nel farsi assignare i loro capi si conceda la prorogatione a quelli che pigliano in rentura.

S'aggiunge agli altri pregiudizi in danno de' partecipasti ancor questo non meno di quello indegno di provvistione, ed è che alcuni Padroni delle Case nel farsi assegnare, i loro capi ricevano certa porzione di terreno, facendoseli assegnare in più pezzi; per rimuovere dunque affatto simili pregiudizi, la presente congregazione viene nel seguente sentimento, cioè: Che li medesimi Padroni debbano prendere il capo sotto la loro Casa continuamente, e non per salvo, in modo, che non possano passare da un morello, ad un altro, se non per supplemento del capo, o quando siano in fino del morello, come ne anche possano pigliare il capo nel medesimo morello in più pezzi, ricusando quel terreno il possessorib, e volendolo a loro elezione, le sia però lecito eleggersi il principio nel pigliar detto capo, etiam nell'altro morello, saltando la strada, purchè nel morello proprio gli venghi dall'Agrimensore assegnato tanto terreno, quanto capisca la Casa, e sue pertinenze, come Ara, Pozzo, e Forno, etc. sopra esplicate, quando queste non fossero nell'altro morello, per esser la Casa nel fine dello stesso morello, che all'ora gli si dia il compiamento nel seguente morello.

XIV. E che volendo alcuna persona nelli cinque anni precedenti pensimi alle future divisioni de' detti beni, o d'alcuna di quelli, vendere, alienare, obbligare, o far patto, o permissione di vendere ad alcuna persona cosa alcuna, posta in qual si voglia de' detti settimenti, o alcuno di quelli, che tal rendizione, obbligazione, e permissione, non possa fare, se prima il venditore, o compratore non avranno ottenuto licenza dal general Consiglio col parmo, ed all'ora avranno giurato ad Sancta Dei Evangelia in manibus, tacite Scripturis, tal rendizione, obbligazione, e permissione, esser senza frode, e simulazione e con intenzione di non commettere simulazione, e che controfaccadesi tal rendizione, obbligazione, e permissione, s'intendi esser nulla, e simulata, ancochè fosse fatta con pubblico Instrumento, e col giuramento, quale in tal caso s'intende esser interposto fraudulentemente, e per forza, e paura, e caduto così il venditore, come il compratore in pena di licentiaque d'applicansi alla Reverenda Camera.

XV. È per maggiormente evitare le fraudi circa le predette vendite si è statuito, che se tal venditore tornerà dopo la divisione in possesso della Casa venduta si presumerà similmente, non mostrando realmente avendola legittimamente acquistata, sotto pena che il Capo, e Casa sia dereluita alla Comunis.

XVI. Avendo la moltitudine delle Fornaci sia' era carate nelli Capi di Casumaro, e Massafra sudetti contro la forma degli ordinii precisi dati più volte dal general Consiglio, e conservazione intesa del loro fondo concesso ad meliorandum, per esser prima valivo, promosso li Signori Consoli pro tempore, a spiccarne dagli Eminentissimi Legati Patroni le commissioni particolari, per la dorita osservanza degli ordini allegati dal Consiglio, e conservazione expressa, massime dal Sig. Card. Corsini per sue letture a dovere otturare le succinte Formac, condannando gl' inobedienti in pena di Scudi cinque, oltre l' expressa otturazione da farsi a loro spese, dalla presente Congregazione diligentemente tenuta, o pondate; e pure rendendosi il tutto sin qui dall' aridità troppo interessata de' partecipanti affatto negletto, ed ineseguito, ha dato nostro, ed efficace impulso alla stessa Congregazione di assolutamente ordinare, e comandare, come fa decretoando, che irremissibilmente si proseda all' esecuzione delle pene espresse delle Studi cinque, oltre l' otturamento da farsi a loro proprie spese, e che per l' avvenire non sia lesto a chi si sia sotto qual si voglia pretesto, quiesco, o colore, di cavar buche nelli suddetti beni per far pietre, coppi o altra simile materia, nè meno Fornaci di sorte alcuna, sotto la medesima pena, senza licenza del general Consiglio, e questa non la possi dare nemmeno se non per fabbricar qualche Casa, o risarcirla, essendo tenui quelli, che supplicaranno tal licenza di giurare ad Sancta dei Evangelia in mano del Cancelliere di questo pubblico, di valensi delle medesime pietre, coppe, o altro, solo per la detta fabbrica o risarcimento, e non per altro fine; e capo che le sia concesso tal licenza (quale dovrà molto attenzionato considerarsc prima di darla) il Consiglio non tanto per le ragioni addotte quanto pel non dar mano alla contingenza dei sopra toccati, e molti maggior danni, e pregiudizi, che potrebbero pulsare) si debba solo fare o escavare la buca, ovvero Fornaca nel capo della Casa, e larga solamente una pertica in croce, e non in altra forma; dichiarando, che quando si dice della buca s' intende, che quella medesima debba essere la Fornaca; incaricando poi subito quelli ai quali sarà stata concessa detta licenza di cercare, e turare, o far varare la medesima buca, o Fornaca in termine di un mese dopo la cotta, e ridurla in istato larantivo, come prima, è ciò sotto le pene medesime, e dichiarante, oltre all' arbitrario a Signori Consoli pro tempore, è perdita della roba che si troverà ecca.

XVII. Item, che se nel tempo, o innanzi, o dopo il tempo delle suocce divisioni dei detti testamenti, che si faranno rispettivamente secondo la detta capitulazione, sarà alcuno, sia di che stato, o condizione si voglia essere, o sia, che ardica di fare ingiuria alcuna di parole, o di fatti, o minacciare alcuno degli detti uomini del Consiglio per trovarsi escluso dalle dette divisioni, e per causa delle dette capitolazioni, eschi in pena di venti-cinque Scudi d' oro d' applicarsi alla Reverenda Camera, e di tre tratti di Corda, quali si abbiano da dare in pubblico, cc.

Idee Exponentis. D. Concedit et Jubet ut supra.

Profata decess, et septem capitulis, sive decreta concordancia divisiones, ac alia clara bona Casuarii, et Maleficiorum Terrae Cœti, concedimus approbamus, et confermamus, et ab omnibus de cetero ad usquem observari jubemus. Feratque in Cœtro die supradicta decima septima Mensis Novembris 1611.

HORATIUS CARD. LEGATUS.



Imprimatur
24. Decembris 1674.
SIGISMUNDUS CARD. CHISIUS LEG.

V. D. Paulus Corminatus Cleric. Regul. S. Pauli, et in Metropoli. Posuit pro Exponente,
et Reverendiss. D. D. Cardinali Jacobo Boncompagni Archiepiscopo Bononiæ, et
S. R. I. Principe.

Reimpresso Vlo. General. S. Offic. Bonon.